

Studio Legale
Avv. Pietro Siviglia
Patrocinante in Cassazione
Via A. Cimino, 65 - Reggio Calabria
Tel. 0965/811515 Fax. 01782212045
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
- GIUDICE UNICO DEL LAVORO -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c.

PER SCHIRRIPA Nicola, nato il 02.03.1975 a Locri (RC), residente in Ardore (RC) alla Via Schiavo n. 50, Codice Fiscale : SCHNCL75C02D976I, rappresentato e difeso, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF SVGPTR72L15F112M, PEC avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it, fax 1782212045, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F.: 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Reggio Calabria alla Via del Plebiscito n. 15, ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it, è ex lege domiciliato.

RESISTENTE

NONCHE'

nei confronti di tutti i vincitori del concorso per 1000 posti di conducenti automezzo indetto dal Ministero della Giustizia e pubblicato il 07.08.2024 (Prot. D.O.G. num. 14436.ID) controinteressati in quanto titolari di posizione che potrebbe essere lesa dall'accoglimento del presente ricorso in quanto alla titolarità della sede attuale e non facilmente identificabili e, comunque, in numero elevatissimo (1.000).

CONTROINTERESSATI

PREMESSA DI FATTO



Il ricorrente presta servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia in forza di rapporto di lavoro a tempo determinato con qualifica di Autista e sede di servizio presso l'intestato Tribunale.

Con Bando di selezione pubblicato in data 07.8.2024 (All. 1) dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, il resistente Ministero indiceva Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda.

Per il Distretto Giudiziario di Reggio Calabria (All. 2) venivano messi a bando 17 posti così distribuiti:

REGGIO CALABRIA 6

LOCRI 4

PALMI 7

Con domanda (All. 3) inoltrata nei termini e modi previsti dal citato bando il Sig. SCHIRRIPA partecipava al concorso sostenendo e superando le relative prove.

In data 12 novembre 2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente veniva pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori (All. 7) nell'ambito della quale il ricorrente si collocava al posto n. 912.

Il bando concorsuale prevedeva, a questo punto, all'art. 11, comma 2, che:

"i candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi dell'articolo 133. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistenza al coniuge e a figlio minore affetti da grave handicap".

L'odierno ricorrente, essendo dunque risultato vincitore del concorso esprimeva, per quanto qui di interesse, il seguente ordine di preferenza (All. 11) della scelta della sede:

1. Locri
2. Palmi
3. Reggio Calabria
4. Vibo Valentia
5. Lamezia Terme
6. Cosenza
- (...)
61. Novara



Contestualmente con comunicazione del 15.11.2025 (All. [12](#)), il ricorrente inoltrava al Ministero resistente – in ossequio all'avviso pubblicato su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1415765 - la richiesta ex art. 33, co. 5, L. 204/1992 di assegnazione alla sede più vicina al luogo ove risiede la sorella con il medesimo anagraficamente convivente, ed affetta da disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92. A siffatta nota, allegava la documentazione attestante lo status di disabile ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (All. [8](#)) nonché autocertificazione di convivenza e assistenza certificata dal decreto con il quale l'Amministrazione resistente ha già concesso al ricorrente, nell'ambito del rapporto di lavoro a termine sino ad oggi in corso, i permessi ex art. 33 L. 104/92 (All. [9](#)).

Successivamente, il Ministero convenuto pubblicava le assegnazioni dei vincitori alle sedi (All. [10](#)) destinando l'odierno ricorrente alla sede di Novara ossia alla sua 61esima preferenza e, dunque, non avendo considerato la richiesta formulata dal ricorrente quale beneficiario ex lege 104/1992.

Difatti, la sede di Locri veniva assegnata ai candidati:

Giuseppe	ROCCA	05/12/1990	Posizione 29	LOCRI
Mattia	RASCHELLÀ	15/08/1994	Posizione 41	LOCRI
Maria Carmen	PELLE	01/03/1980	Posizione 107	LOCRI
Giuseppe	MINNITI	05/09/1969	Posizione 644	LOCRI

Le altre sedi della provincia di Reggio Calabria ai signori:

Bruno	GALLO	26/04/1981	Posizione 187	PALMI
Antonino	FURURI	28/01/1996	Posizione 223	PALMI
Antonino	MEGALE	08/03/1995	Posizione 224	PALMI
Domenico	DELFINO	31/07/1979	Posizione 388	PALMI
Carmelo	FOTI	14/06/1980	Posizione 428	PALMI
Carmine	CRISAFI	30/08/1977	Posizione 433	PALMI
Luca	CALABRO'	07/01/1983	Posizione 689	PALMI
Mario	CORTESE	25/09/1975	Posizione 48	REGGIO CALABRIA
Manuel Francesco	SANTORO	19/01/1993	Posizione 56	REGGIO CALABRIA
Vittoria Patrizia	SCRIVO	30/05/1987	Posizione 75	REGGIO CALABRIA
Francesco	RICCA	11/10/1978	Posizione 169	REGGIO CALABRIA
Antonino Umberto	COTRONEO	15/04/1989	Posizione 376	REGGIO CALABRIA
Francesco	MALARA	15/05/1969	Posizione 382	REGGIO CALABRIA



Non risulta che i predetti signori godano di precedenza di sorta.

Pertanto, al ricorrente, nonostante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per usufruire della precedenza di cui alla l.104/1992, è stato negato il diritto alla precedenza nella scelta della sede di prima assegnazione. A fronte di tale evidente lesione, in data **10.02.2026** (All. [13](#)) il ricorrente – ove non dovesse intervenire l’invocata tutela cautelare - si vedrà costretto a recarsi presso la sede di Novara ad oltre mille km dalla residenza propria e del disabile da assistere, con conseguente irreparabile danno per quest’ultimo affetto da grave disabilità e che rimarrà privo di assistenza.

Peraltro, in data 20.01.2026, la Sig.ra PELLE Maria Carmen, assegnata al Tribunale di Locri, ha rinunciato al posto così lasciando la sede vacante e disponibile per l’attribuzione all’odierno ricorrente.

Risultato vano ogni bonario tentativo (da ultimo All. [14](#)), il Sig. SCHIRRIPA Nicola, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, ricorre innanzi a Codesto On.le Tribunale avverso l’illegittima assegnazione della sede per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO**SULLA GIURISDIZIONE IN CAPO ALL’INTESTATO TRIBUNALE**

Preliminarmente, al fine di evitare dilatorie eccezioni erariali si rileva come nessun dubbio possa spettare in merito alla giurisdizione dell’adito Giudice del Lavoro.

Difatti, ai sensi dell’art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo *“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*.

Nella fattispecie in esame si tratta, invece, di controversia attinente all’individuazione della sede spettante al vincitore della procedura concorsuale già esaurita.

Ebbene, il TAR del Lazio con la sentenza n.17673/2023 confermando l’indirizzo della Corte di Cassazione – Cassazione Civile Sezioni Unite 9.6.2021 n.16086 – che ha ritenuto come in tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001),



a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Il TAR del Lazio adeguandosi a questo indirizzo ha affrontato lo specifico tema dell’assegnazione della sede di servizio al vincitore di concorso titolare dei benefici di cui alla legge 104/1992. l’Organo giurisdizionale amministrativo precisa che “con l’approvazione della graduatoria definitiva si è chiusa la fase procedimentale amministrativa, soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ed è iniziata la fase relativa all’immissione in servizio soggetta alla giurisdizione del Giudice ordinario”.

Dopo la fase dell’approvazione della graduatoria si apre la fase esecutiva nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro (TAR Lazio, Roma I-quater, 28 marzo 2023, n. 5322, Cons di Stato, V sezione; 21 novembre 2014) e nel cui contesto i comportamenti e le determinazioni dell’Amministrazione sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro. Il quadro normativo consente di affermare che in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l’eccezione.”.

Risulta, dunque, in capo a Codesto On.le Tribunale la giurisdizione sul caso in esame così che appresso possono seguire le argomentazioni di merito.

ILLEGITTIMA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, CO. 2, 4 COMMA 1, 32, 38 E 97 COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 21 E 33 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 104/1992

Il bando di concorso nel suo preambolo, a pagina 2, richiama espressamente le seguenti norme:

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



Eppure, k'art. 11 del Bando, al comma 2, così più limitatamente dispone:

"I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistenza al coniuge e a figlio minore affetti da grave handicap".

Vale a dire che la previsione concorsuale, dopo aver richiamato l'intero quadro di assistenza ai familiari disabili, ne limita l'applicazione ai soli casi di assistenza al coniuge e al figlio minore.

L'omesso riconoscimento della precedenza nella scelta della sede da parte dell'Amministrazione Giudiziaria è illegittimo per contrarietà all'art. 33 co. 5 e 7 della L. 104/92.

Il ricorrente assiste la sorella disabile, bisognosa di cure quotidiane, referente unico, come accertato dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro, concedendo il beneficio dei 3 giorni mensili ex L. 104/92.

L'art. 33, V comma, legge 5.2.1992, n.104, come modificato dalla L. 53/2000, dispone che *"Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".*

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, 5° co. l. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa inderogabile.

In seguito a condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per inadempimento alla direttiva 78/2000 CEE (sentenza 4 luglio 2013, C-312/2011, Commissione europea/Repubblica Italiana), il d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (art. 9, comma 4-ter), conv. con modif. dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, ha inserito nel testo dell'art. 3 del d. lgs. n. 216 del 2003, un comma 3 bis del seguente tenore:

"Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori."



Ebbene, l'invocata norma è stata posta a tutela della sorella disabile del lavoratore ed il Ministero della Giustizia ha violato tale norma, pur non sussistendo alcuna esigenza organizzativa impeditiva.

L'Amministrazione resistente ha manifestato interesse alla copertura di posti vacanti nelle sedi indicate prioritariamente dalla ricorrente, pertanto, il riconoscimento della rivendicata precedenza non determinerebbe alcun nocumento all'organizzazione degli uffici. Per contro, **a fronte della totale disponibilità di posti vacanti, circostanza di per sé idonea a realizzare l'“ove possibile” richiesto dalla citata norma, nessun posto è stato destinato, con precedenza a “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato,” che “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”**. (art. 33, V comma, legge 5.2.1992, n.104, come modificato dalla L. 53/2000).

La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, con sentenza n. 6150/2019 ha così affermato: “... questa Corte (Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009), in riferimento alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 53 del 2000, ha statuito come la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso; tale interpretazione si impone, a maggior ragione, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 53 del 2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato, e poi con la L. n. 183 del 2010, art. 24 che, intervenendo sulla L. n. 53 del 2000, art. 20, comma 1, ha eliminato i requisiti della “continuità ed esclusività” dell'assistenza; la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, risultante all'esito di tali interventi normativi ed applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame è formulato nel modo seguente “Il lavoratore di cui al comma 3 (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” ...”.



Anche il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che nei concorsi pubblici il vincitore che presta assistenza a disabile in base all'art. 33, comma 5, Legge 104/1992 ha diritto alla scelta prioritaria della sede di prima assegnazione anche a discapito dell'ordine di graduatoria approvato.

In particolare il Consiglio di Stato con sentenza n. 4779/2020 ha così statuito: *“Questo Consiglio di Stato, ad esempio nel più recente parere n. 997 del 5 marzo 2013, ha invero ribadito il proprio costante e risalente orientamento –(...) secondo cui la disciplina della l. n. 104 del 1992 trova fondamento nei principî di solidarietà sociale, di rango costituzionale, e ha carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione dell’assegnazione delle sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento (v., sul punto, ex plurimis Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566). 7.7. Essa ha infatti l’obiettivo di soddisfare la necessità di ripristinare le condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale di tale finalità, ferma rimanendo, appunto, l’esistenza di un posto vacante nella sede di destinazione desiderata (...)”*.

Il Consiglio di Stato ha confermato quest’ultimo orientamento con sentenza n. 1331/2021.

L’omesso riconoscimento della precedenza *de qua* è, dunque, illegittimo e discriminatorio come affermato, ex multis, da Corte di Appello di Firenze sent. 18.10.2021, 483/2021 del 15.6.2021, 401/2021 del 18.5.2021 e n. 621/2019 – Corte di Appello di Catanzaro sent. 21.5.2020 – Tribunale di Roma sent. 9.2.2022 - Tribunale di Ancona sent. 78/2020 – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sent. n. 67 del 13.01.2022 – Tribunale di Messina sent. n. 49 del 12.1.2022, sent. 116 del 19.1.2022 - Tribunale di Catanzaro sent. del 25.6.2021 – Tribunale di Benevento sent. n.ri 282 del 15.3.2021 e 873 del 12.7.2021- Tribunale di Benevento ordinanza n.4232/2010 - v. anche Tribunale S. Maria C.V. sentenza 2299/2010 – Tribunale di Frosinone ordinanza n. 12076 del 17.12.2015 - Tribunale di Roma ord. coll. Cron. 13192/2018 del 12.2.2018 R.G. 42750/2017; Tribunale di Roma ord. 14.9.2017; Tribunale di La Spezia ord. 983/2017; Tribunale di Reggio Emilia 202/2018; Tribunale di Cosenza ord. 12585 del 22.7.2018; Tribunale di Pisa sent. n. 277/2018 del 19.6.2018; Tribunale di Patti (Messina) sent. n.941/2018; Tribunale di Messina sent. n. 62/2017; Tribunale di Cagliari n. 12060/2017 -Tribunale di Vicenza R.G. 133/2018; Tribunale di Tivoli cron. 15477/2019 del 16/09/2019. Tribunale di Benevento sent. n. 750/2020 – Tribunale di Napoli Nord n 11.8.2020 – Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto ord. 24.11.2020 nrg. 1493/2020.



La Corte di Appello di Firenze, con sentenze 18.10.2021, n.ri 483 del 15.6.2021 e 401 del 18.5.2021, ha affermato – seppur nel caso di trasferimento ma il principio è applicabile in toto – in riferimento proprio alla Direttiva 78/2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro interno, e ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza CGUE, 17 luglio 2008, C-303/06 Coleman e nella sentenza 11 luglio 2006 causa C13/05, Chacon Navas, nonché nella recentissima sentenza Cass. Sez. Lav. n. 6497/2021 (in tal senso anche Tribunale di S. Maria C.V. sentenza n. 67 del 13.01.2022 – Tribunale di Cosenza - Ordinanza 7596/2021 del 29.9.2021 - Tribunale di Catanzaro sent. del 25.6.2021 – Tribunale di Patti – Ordinanza del 27.05.21 - Tribunale di Benevento sent. n.ri 282 del 15.3.2021 e 873 del 12.7.2021):

“In proposito, è da rammentare che si versa in fattispecie di trasferimenti a domanda, destinati alla copertura di posti già ritenuti dall’amministrazione vacanti e disponibili, sì che è questione solo di individuazione dei soggetti destinati a quelle sedi di lavoro. Pare allora al Collegio che non è agevole individuare quale “onere sproporzionato” costituirebbe per l’amministrazione (gravata, peraltro, dell’onere della prova delle circostanze ostative all’esercizio di quel diritto: v., per tutte, Cass.,18-1-2021 n. 704) assegnare tali posti, già riconosciuti come quelli da coprire, con preferenza ai lavoratori che assistano familiari disabili, (...).”

Invero, non è comprensibile né giustificabile la violazione ad opera della norma concorsuale della L. 104/92, nonché dei principi costituzionali e sovranazionali cui si ispirano le violate norme, non essendo individuabili interessi pubblici o superiori e razionali criteri organizzativi.

Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto essere assegnato ad una sede di lavoro, compatibile con la necessità di assistenza al familiare disabile.

Nel caso di specie, peraltro, a seguito di rinuncia è disponibile la sede di Locri inizialmente attribuita alla Sig.ra PELLE Maria Carmen e da questa rinunciata.

Sul periculum in mora

Sussistono, nel caso *de quo* tutte le condizioni richieste per l’ammissibilità del chiesto provvedimento cautelare anche con decreto inaudita altera parte.

Per quanto sopra esposto ed in atti documentato, risulta sussistente anzitutto il ***fumus boni juris***.

Quanto al ***periculum in mora*** appare evidente la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile.



Il mancato accoglimento della presente istanza di decreto inaudita altera parte **entro il 10 febbraio 2026**, data di presa di servizio presso la sede di Novara – a oltre 1200 Km di distanza – imposta dall'Amministrazione resistente (All. [13](#)), e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe, difatti, un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, per il disabile bisognoso di assistenza e per l'integrità dello stesso nucleo familiare (moglie e 3 figli in tenera età).

La distanza dal luogo di residenza della portatrice di handicap grave, costringerebbe il ricorrente a lasciarla priva di assistenza, con grave pregiudizio per la stessa, affetta da gravi patologie che necessitano di accudimento quotidiano atteso che anche la madre della sorella è disabile grave (All. [15](#)).

Sussiste, pertanto, *“il periculum in mora costituito dal pregiudizio che la persona disabile, privata dell'assistenza del congiunto, potrebbe ricevere nell'attesa di un giudizio ordinario”* (Tribunale di Roma ord. Coll. Lav. Cron. 13192/2018 del 12.2.2018 R.G. 42750/2017 - (ord. del 22.8.2017 all. - In tal senso v. Trib. Di Roma ord. 797/2012 – Trib. Agrigento ord. 28.3.2001 – Trib. Tivoli 4.2.2016 - Tribunale di Benevento ordinanza n.4232/2011 - Trib. S. Maria C.V. sentenza 2299/2010 – Tribunale di Frosinone ordinanza n. 12076 del 17.12.2015 – Trib. Benevento ord. del 22.8.2017; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto ord. 24.11.2020 nrg. 1493/2020).

Valgano ad ulteriore sostegno le massime che seguono che, seppure inerenti al diverso caso dell'impugnativa del trasferimento, sono comunque applicabili al caso de quo:

“Sussiste anche il periculum in mora, considerato che l'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza impedisce alla ricorrente di assistere il familiare disabile, per un tempo che, nelle more della definizione del giudizio di merito, rischia di pregiudicare gli interessi, costituzionalmente rilevanti, protetti dalla ridetta legge n. 104/1992.” (ordinanza del Tribunale del Lavoro di La Spezia n. cron. 3793/2017 del 23/11/2017).

“Sussiste anche il periculum in mora, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.)” (ordinanza del Tribunale del Lavoro di La Spezia n. cron. 3562/2016 del 28/09/2016).

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'emissione del decreto emesso *“inaudita altera parte”*, ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., non



consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte o, in via subordinata, l'accoglimento della misura cautelare ex art. 700 c.p.c. all'esito della camera di consiglio.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Stante il numero elevato dei potenziali litisconsorti interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, il sottoscritto procuratore formula espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. già riconosciuta da Codesto On.le Tribunale e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti dei vincitori del concorso per 1000 posti di conducenti automezzo indetto dal Ministero della Giustizia e pubblicato il 07.08.2024 (Prot. D.O.G. num. 14436.ID) controinteressati in quanto titolari di posizione che potrebbe essere lesa dall'accoglimento del presente ricorso in quanto alla titolarità della sede attuale e non facilmente identificabili e, comunque, in numero elevatissimo (1.000), attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i candidati inseriti nella graduatoria del concorso per 1000 posti di conducenti automezzo indetto dal Ministero della Giustizia e pubblicato il 07.08.2024 (Prot. D.O.G. num. 14436.ID),
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

P.Q.M.

Voglia, l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, previi gli incumbenti di rito, eventualmente disapplicata ogni disposizione in contrasto e rigettata ogni contraria istanza, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA D'URGENZA:



1. **disporre**, per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, la sospensione e/o revoca del provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia ha assegnato il ricorrente alla sede di Novara ordinando al predetto Ministero di disporre l'assegnazione del ricorrente, anche in soprannumero, alla sede di Locri (RC) o ad altra sede viciniore secondo l'ordine di preferenza dallo stesso indicato;
2. **condannare**, in conseguenza, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde;

NEL MERITO:

3. **accertare, dichiarare e statuire**, per i motivi di cui al ricorso, l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia ha assegnato il ricorrente alla sede di Novara ordinando al predetto Ministero di disporre l'assegnazione definitiva del ricorrente, anche in soprannumero, alla sede di Locri (RC) o ad altra sede viciniore secondo l'ordine di preferenza dallo stesso indicato;
4. **condannare**, in conseguenza, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e non è dovuto il contributo unificato trovandosi il ricorrente nelle condizioni previste dalla legge per l'esenzione (All. [18](#)).

Si dichiara, inoltre, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, c. 3 e 134, c. 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di fax 1782212045 e/o presso la seguente casella di posta elettronica certificata avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it.

IN VIA ISTRUTTORIA

Per mero scrupolo difensivo, stante la prova documentale offerta, in caso di contestazione si chiede l'audizione di testi/informatori sulle seguenti circostanze:

1. **VERO E' CHE**: il ricorrente è l'unico familiare che assiste la sorella disabile essendo, peraltro, l'unico in grado di farlo.

Si indica quale teste/informatore:

ZAPPAVIGNA Annalisa, residente in Ardore (RC) alla Via Schiavo n. 50.



SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI:

[All. 1 - Bando Concorso 1000 conducenti.pdf](#)

[All. 2 - Sedi disponibili.pdf](#)

[All. 3 - Domanda di partecipazione.pdf](#)

[All. 4 - Elenco n. 10.151 candidati ammessi alla prova scritta approvato il 17 marzo 2025.pdf](#)

[All. 5 - Elenco 1.944 candidti ammessi prova pratica.pdf](#)

[All. 6 - Convocazione prova pratica n. 1.944 candidati.pdf](#)

[All. 7 - Graduatoria vincitori.pdf](#)

[All. 8 - Certificazione legge 104.pdf](#)

[All. 9 - Decreto autorizzativo permessi ex L. 104.pdf](#)

[All. 10 - Assegnazioni sedi.rar](#)

[All. 11 - Elenco scelte sedi.pdf](#)

[All. 12 - Richiesta applicazione art 33 L 104-92.pdf](#)

[All. 13 - Riscontro differimento signed.pdf](#)

[All. 14 - Richiesta rettifica sede di servizio.pdf](#)

[All. 15 - Decreto omologa 104 Rispoli.pdf](#)

[All. 16 - Certificazione anagrafica disabile.pdf](#)

[All. 17 - Certificazione anagrafica ricorrente.pdf](#)

[All. 18 - Dichiarazione sostitutiva esenzione c u SCHIRRIPA N.pdf](#)

Reggio Calabria, 30.12.2025

Avv. Pietro SIVIGLIA

(firmato digitalmente)

